

Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale)

Modifica del 21 dicembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 ottobre 2005¹;

visto il parere del Consiglio federale del 2 dicembre 2005²,

decreta:

I

La legge del 29 settembre 1952³ sulla cittadinanza è modificata come segue:

Art. 15a

Procedura
nel Cantone

¹ La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.

² Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea comunale.

Art. 15b

Obbligo di
motivazione

¹ Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

² Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.

Art. 15c

Protezione della
sfera privata

¹ I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.

² Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:

- a. cittadinanza;
- b. durata di residenza;

¹ FF 2005 6177

² FF 2005 6331

³ RS 141.0

- c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene alla sua integrazione nella società svizzera.

³ Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.

Art. 50

Ricorso dinanzi
a un tribunale
cantonale

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.

Art. 51, titolo marginale

Ricorsi a livello
federale

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale appena l'iniziativa popolare «Per naturalizzazioni democratiche» sarà stata ritirata o respinta.⁴

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007

Il presidente: Christoffel Brändli

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 novembre 2008.⁵

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.⁶

5 dicembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ L'iniziativa popolare è stata respinta nella votazione popolare del 1° giu. 2008 (FF 2008 5365).

⁵ FF 2008 5355

⁶ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 3 dic. 2008.